



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 255/17/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BARGE (CN) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTA nota del 9 giugno 2017 (prot. n. 37416) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Barge a seguito della segnalazione presentata dall'avv. Giorgio Ferrari, in rappresentanza della lista *“Barge. Bene comune”*, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla *“alla pubblicazione, da parte del Comune stesso, sui tabelloni pubblicitari e sulle bacheche adibite alla comunicazione istituzionale di una raffigurazione fotografica concernente le principali opere e azioni poste in essere dall’amministrazione in dieci anni di attività”* e all'invio *“alle famiglie di una lettera contenente le immagini già oggetto di pubblicazione negli spazi pubblicitari e nelle bacheche”*. In particolare il Comitato, nel rilevare che l'affissione del messaggio contenente la raffigurazione fotografica delle principali opere poste in essere dall'amministrazione *“è riferibile al Comune di Barge in quanto è avvenuta negli spazi adibiti alla comunicazione istituzionale ed è altresì riconducibile alla nozione di informazione della pubblica amministrazione”*, ha ritenuto che tale iniziativa si pone in contrasto con l'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto la comunicazione non può essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritenuta *“impersonale e indispensabile”* e ha proposto *“l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 8, L. 28/2000”*. Il Comitato ha proposto l’archiviazione degli atti con riferimento all’episodio dell’invio *“di una lettera contenente le immagini già oggetto di pubblicazione [...]”* atteso che *“non pare riconducibile all’amministrazione comunale in quanto la lettera oggetto di contestazione non reca il logo del Comune di Barge ed è stata firmata dal sig. Luca Colombatto, in qualità di candidato consigliere”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente e, in particolare, la nota del 6 giugno 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Barge e il Segretario comunale hanno riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- il Comune di Barge *“non ha inviato alle famiglie alcuna lettera contenente le immagini già oggetto di pubblicazione negli spazi pubblicitari e nelle bacheche adibite alla comunicazione istituzionale”*. Tale comunicazione è da ascrivere al sig. Luca Colombatto, in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale il quale *“ha inviato a proprie spese a tutte le famiglie bargesi una lettera di saluti contenente l’invito al voto per la propria persona”*;
- si evidenzia che *“quanto affisso sul territorio comunale negli spazi pubblicitari adibiti alla comunicazione istituzionale [...] è stato oggetto di defissione nella mattinata del 5 giugno 2017 per scadenza del periodo di pubblicazione”*;

PRESA VISIONE del materiale fotografico, allegato alla documentazione istruttoria, relativo ai manifesti affissi negli spazi adibiti alla comunicazione istituzionale, recanti la foto del Sindaco, le immagini e l’indicazione di una serie di opere, e le diciture *“10 anni di attività amministrativa”* e *“È stato un onore servire il mio paese. Grazie. Luca Colombatto”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto il manifesto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

oggetto di segnalazione è rimasto affisso fino al 5 giugno 2017, come risulta dalla memoria trasmessa dal Comune medesimo;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*;

RILEVATO, pertanto, che l’affissione dei manifesti relativi all’attività svolta dal Sindaco e dell’amministrazione comunale è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e risulta diretta a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’amministrazione comunale;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto il contenuto dei manifesti non è in alcun modo correlato all’efficace funzionamento dell’ente. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che il materiale affisso, oltre a recare una foto del Sindaco Luca Colombatto, contiene una serie di immagini che appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune di Barge, strumentali dunque a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’Amministrazione comunale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA non rilevante la circostanza, rappresentata nelle controdeduzioni, della defissione dei manifesti per decorrenza del periodo di pubblicazione, giacché essa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non può essere considerata come ravvedimento operoso o adeguamento spontaneo, in quanto la cessazione della condotta lesiva risulta prodotta non dalla intenzione del soggetto agente, ma da un fattore esogeno obbligatorio (il decorso del termine di pubblicazione dei manifesti);

RITENUTO, con riferimento all'invio "*alle famiglie di una lettera contenente le immagini già oggetto di pubblicazione [...]*", che tale iniziativa non è riconducibile all'amministrazione comunale di Barge in quanto il materiale inviato non riporta alcun logo del Comune di Barge né altri elementi che consentono di attribuire l'iniziativa all'ente medesimo;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione del procedimento, formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, limitatamente alla fattispecie avente ad oggetto l'invio della lettera di saluto da parte del sig. Colombatto in qualità di candidato consigliere comunale e alla proposta di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28/2000 con riferimento all'affissione dei manifesti;

RITENUTA, viceversa, l'applicabilità al caso di specie, relativamente alla fattispecie di affissione dei manifesti, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Barge (CN) di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante l'affissione di manifesti recanti la foto del Sindaco, le immagini e l'indicazione di una serie di opere, e le diciture "*10 anni di attività amministrativa*" e "*È stato un onore servire il mio paese. Grazie. Luca Colombatto*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica innanzi al Tar del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Barge, al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi